A.O.U. Policlinico G. Martino ME
A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME
Protocollo N.0012116/2019 del 19/06/2019
U

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. MARTINO"
MESSINA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DELLE BORSE DI STUDIO

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ E DEFINIZIONE

ART. 2 - FINANZIAMENTO E TIPOLOGIA

ART. 3 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

ART. 4 - PECULIARITA' DELL'AVVISO PUBBLICO

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI DEL BANDO DI CONCORSO

ART. 6 – COMMISSIONE

ART. 7 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO BORSA

ART. 8 – IMPORTO E DURATA DELLA BORSA

ART. 9 – NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 11 – INCOMPATIBILITÀ

ART. 12 - OBBLIGHI DEI BORSISTI

ART. 13 - SOSPENSIONE, RINUNCIA E DECADENZA

ART. 14 - NORME FINALI

ART. 1 – FINALITÀ E DEFINIZIONE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", al fine di bandire Avvisi al pubblico per il conferimento di Borse di studio destinate a laureati/diplomati per l'espletamento di periodi di formazione e/o di ricerca, correlate a progetti finanziati con contributi o donazioni di Soggetti esterni pubblici o privati (Regione o Stato, Società, Fondazioni, Istituti di Ricerca, OO.NN.LL.UU.SS., Ditte o Case Farmaceutiche, Associazioni di volontariato, Enti, ecc.), o con la disponibilità di Bilancio del Protocollo d'Intesa (art. 12, comma 5 e seguenti), adotta il seguente regolamento, che stabilisce le modalità per il conferimento e la disciplina delle stesse.

La Borsa di studio ha lo scopo di promuovere la ricerca, nonché la formazione scientifica, didattica e tecnica dell'assegnatario su specifiche tematiche proposte dai Direttori di Dipartimento o delle Unità Operative in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali.
L'attività svolta e il corrispettivo ottenuto dall'assegnatario della Borsa non possono essere assimilati alle prestazioni afferenti il rapporto di lavoro subordinato.

ART. 2 - FINANZIAMENTO E TIPOLOGIA

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento delle seguenti tipologie di Borse di studio e di ricerca:

lett. a) Borse di studio e di ricerca attivate su fondi a ciò destinati nell'ambito delle disponibilità del Protocollo d'Intesa (Art. 12 comma 5 e seguenti);

lett. b) Borse di studio e di ricerca attivate su fondi interamente a carico dei progetti di ricerca in corso, anche co-finanziati dall'Ateneo, ovvero derivanti da fondi del P.S.N., convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, proventi da sperimentazioni, ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

ART. 3 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

lett. a) Il Direttore della Struttura interessato propone alla Direzione Aziendale l'istituzione di Borse di studio e di ricerca da attivare sui fondi del Protocollo d'Intesa (Art. 12 comma 5 e seguenti).

Tale proposta verrà sottoposta al vaglio dell'Ateneo il quale, previa verifica della capienza del fondo gravante sul suddetto Protocollo, confermerà l'impegno di spesa e autorizzerà l'espletamento della selezione per il conferimento della Borsa di Studio;

lett. b) Il Direttore della Struttura interessato propone alla Direzione Aziendale l'istituzione di Borse di studio e di ricerca su fondi individuati dallo stesso interamente a carico dei progetti di ricerca in corso, anche co-finanziati dall'Ateneo, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, proventi da sperimentazioni, ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.
Ai fini dell'attivazione della Borsa di Studio, il Responsabile del Progetto dovrà richiedere al competente Ufficio dell'U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale la copertura finanziaria e inserire nella richiesta il numero di commessa.
Per entrambe le tipologie di Borse di Studio e di Ricerca, la proposta, redatta su apposite istanza, deve indicare:

- l'ammontare dei fondi destinati alla borsa e loro provenienza;
- il progetto formativo e di ricerca che si intende perseguire;
- il titolo di studio richiesto;
- i requisiti e le competenze che si ritiene necessario sottoporre a valutazione, anche ai fini dell'emanazione del bando di selezione, ivi compresa la conoscenza di lingue straniere e di informatica;
- l'indicazione del numero delle borse richieste;
- la durata delle borse;
- il nominativo del responsabile scientifico del programma di ricerca;
- la composizione della Commissione Giudicatrice;
- la struttura presso la quale si svolgerà la Borsa di studio;
- l'elenco delle attività a cui sarà tenuto il Borsista.

ART. 4 - PECULIARITA' DELL'AVVISO PUBBLICO

L'Avviso in argomento, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda dovrà indicare:
- il titolo e l'argomento della ricerca;
- il titolo di studio richiesto in funzione della Borsa da conferire;
- la durata della Borsa e l'eventuale possibilità di proroga del contratto, previa richiesta del Responsabile proponente;
- l'impegno orario settimanale;

- le attività destinate al Borsista e la sede di svolgimento di tali attività;
- i requisiti generali e specifici di ammissione e i motivi di esclusione del candidato;
- i termini e le modalità di presentazione della domanda;
- l'importo della Borsa e i fondi su cui grava;
- l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- l'eventuale polizza assicurativa che il vincitore della Borsa sarà tenuto a stipulare per la durata della Borsa;

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI DEL BANDO DI CONCORSO

Le borse di studio e di ricerca verranno assegnate previo espletamento di selezione pubblica che potrà prevedere, oltre i titoli e il colloquio, anche lo svolgimento di una prova, in ossequio alle procedure previste dal D.P.R. del 10/12/1997 n. 483 "*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*" e dal D.P.R. del 27/03/2001 n. 220 "*Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*" e ss. mm. ii.
Sono ammessi alla selezione, previo controllo dell'amministrazione competente, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando per la partecipazione e precisamente:

- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- possesso del titolo studio richiesto (Laurea o Diploma);
- abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza se obbligatorio o previsto.

L'A.O.U. provvede all'emanazione dei bandi per le selezioni e alla pubblicazione sul sito dell'A.O.U. www.polime.it – Sezione Concorsi, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010, nonché a pubblicizzarli con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Nel caso in cui alla scadenza dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande risulti la partecipazione di un solo candidato, l'Ufficio competente può procedere alla riapertura dei termini per favorire la più ampia partecipazione alla selezione e, ove ciò non avvenga, può disporre l'annullamento della procedura stessa.

ART. 6 - COMMISSIONE

La Commissione è proposta dal Responsabile Scientifico del progetto formativo che la presiede ed è costituita da altri due Componenti scelti tra il personale dell'A.O.U. e/o dell'Università e da un Segretario nominato d'Ufficio, ed è nominata con Deliberazione del Legale Rappresentante dell'Azienda.
La Commissione, previa dichiarazione di non incorrere nei casi di incompatibilità e conflitto previsti dalla normativa vigente, dovrà procedere alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, all'espletamento della prova orale o colloquio ed eventualmente di una prova pratica o scritta, in base alla tipologia e alla finalità della Borsa, al fine di accertare l'esperienza acquisita nel campo scientifico e l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca proposta, nonché a formulare la graduatoria di merito.
Il punteggio a disposizione della Commissione verrà stabilito nell'avviso di selezione sulla base dei criteri previsti dai suindicati D.P.R. del 10/12/1997 n. 483 o D.P.R. del 27/03/2001 n. 220 e ss. mm. ii, a seconda che si tratti di Borsa destinata al personale dirigenziale o non dirigenziale.

ART. 7 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO BORSA

L'approvazione della graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione e la nomina del vincitore avverrà con apposita deliberazione del Direttore Generale.
Il conferimento delle borse di studio e di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito come sopra approvata, previa comunicazione al vincitore e di formale dichiarazione di accettazione della borsa di quest'ultimo.
Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro un termine congruo la dichiarazione di accettazione della borsa, subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria.

Analogamente, in caso di recesso entro 90 giorni dalla data conferimento della borsa, questa verrà assegnata, previa accettazione, al candidato immediatamente successivo nella graduatoria, per il periodo residuo e, comunque, entro i limiti dell'effettiva copertura economica

ART. 8 – IMPORTO E DURATA DELLA BORSA

L'importo delle borse è stabilito nel bando ed è comprensivo degli oneri di legge e il Responsabile del progetto è tenuto a comunicare per iscritto ai competenti Uffici dell'Amministrazione la data di inizio dell'attività di ricerca del borsista.
La durata delle borse è compresa tra sei e dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
Il rinnovo è deliberato dal Legale Rappresentante dell'Ente con le stesse modalità previste per l'istituzione.

ART. 9 – NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

Il godimento delle borse di studio e di ricerca di cui al presente Regolamento non configura un rapporto di lavoro subordinato, né con l'Azienda, né con la Società/Ente erogatore del finanziamento, in quanto finalizzate esclusivamente al perfezionamento professionale ed all'effettuazione di specifiche ricerche.
L'importo delle borse di studio è assoggettato al regime fiscale e previdenziale vigente.

ART. 10- COPERTURA ASSICURATIVA

E' fatto obbligo al vincitore di munirsi di contratto di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi, con massimale non inferiore a centocinquantamila euro e di una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, al fine di sollevare l'Azienda da ogni responsabilità che derivi da eventi lesivi occorsi durante il periodo di espletamento della borsa.
Il borsista sarà sottoposto a controlli sanitari previsti dalla legge per il personale dipendente impiegato in analoghi ambiti lavorativi.
Ad ogni borsista verranno fornite le dovute informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro unitamente ai dispositivi individuali di protezione ove previsti.
Presso il Settore Risorse Umane sarà istituito e conservato idoneo fascicolo personale, intestato al borsista, accessibile allo stesso e destinato alla raccolta degli atti e dei documenti correlati all'attività della borsa.

ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ

L'assegnatario della Borsa di studio deve dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale di non svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato presso altro Ente, Azienda o struttura privata o titolare di altre borse di studio rilasciate da altri Enti Pubblico, Associazioni e Società.
La fruizione delle borse è incompatibile con lo svolgimento della formazione specialistica e con altre Borse di Studio e Ricerca svolte a qualsiasi titolo, ivi incluse quelle assegnate nell'ambito del Dottorato di Ricerca. Resta salvo l'espletamento del Dottorato di Ricerca senza borsa, in quanto compatibile.
I titolari delle borse di cui al presente Regolamento non possono essere impegnati in attività didattiche, pena la decadenza dalla borsa.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI BORSISTI

Il borsista è tenuto a svolgere la ricerca indicata nel bando di selezione, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della stessa.
E' comunque lasciata ogni valutazione al Direttore di Unità Operativa/Dipartimento o Servizio proponente in merito alla necessità di un impegno orario superiore ritenuto comunque necessario a garanzia del buon esito dell'attività di ricerca, che non potrà comunque essere superiore alle 30 ore settimanali.
Al termine della durata il borsista è tenuto a trasmettere al Responsabile Scientifico una dettagliata relazione sull'attività svolta.
E' prevista l'interruzione dell'erogazione della Borsa a seguito alla dichiarazione scritta del Responsabile del progetto che attesti il non corretto svolgimento dell'attività di ricerca da parte del borsista.

Il borsista, con riferimento a quanto appreso nel corso dell'attività svolta, è soggetto agli obblighi di riservatezza e agli obblighi vigenti in materia di privacy.

ART. 13 - SOSPENSIONE, RINUNCIA E DECADENZA

Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa possono essere consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii., limitatamente al "congedo di maternità" ovvero al "congedo di paternità" di cui all'art. 2 del medesimo Decreto.
Sono fatte salve, inoltre, eventuali interruzioni fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi in un anno, se debitamente motivate ed autorizzate dal Responsabile del progetto scientifico.
Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa, salvo che vi sia il parere favorevole del Direttore/Responsabile.
Il borsista che interrompa l'attività di ricerca in programma senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.
Decadono dal diritto della borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato la borsa non dimostrino di aver iniziato la loro attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a cause di forza maggiore, debitamente comprovati.
In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della struttura di riferimento.
In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, si applica quanto previsto al precedente art. 7.
L'inosservanza del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nel bando di selezione comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa.

ART. 14 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dagli specifici bandi di concorso si applicano le norme di legge vigenti in materia concorsuale, se e in quanto compatibili.
Il presente Regolamento è deliberato dal Legale Rappresentante dell'A.O.U. "G. Martino" Policlinico di Messina.
Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate con le medesime modalità.
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui è emanato con Deliberazione ed è pubblicato sul sito dell'A.O.U.: www.polime.it – Sezione Concorsi, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.

Messina, _____

IL COMMISSARIO STRORDINARIO

Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO

_____